

CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “CARLO BESTA” E L’ASST RHODENSE PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO.

TRA

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, Codice Fiscale n. 01668320151, Partita IVA n. 04376340156, con sede in Milano, Via Celoria n. 11, nella persona del Direttore Generale Dott. Angelo Cordone, domiciliato per la carica presso il suddetto Ente, in appresso la Fondazione

E

L’ASST Rhodense, Partita IVA e Codice Fiscale n. 09323530965 con sede in Garbagnate Milanese (MI), Viale Forlanini n. 95 (in appresso l’ASST), in atto rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marco Bosio

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 343, del 23 giugno 2021, è stato approvato l’aggiornamento del tariffario della Fondazione, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 371, del 21 luglio 2017, relativo a prestazioni diagnostiche di laboratorio effettuate in regime di solvenza e per enti esterni pubblici o privati;
- il succitato tariffario è stato ulteriormente aggiornato con Deliberazione del Direttore Generale n. 499, del 25 giugno 2025 e, successivamente, con Deliberazione del Direttore Generale n. 887, del 20 novembre 2025;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 740, del 1° ottobre 2025, la Fondazione ha approvato il rinnovo della convenzione attiva per l’esecuzione di esami di laboratorio a favore dell’ASST Rhodense, per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 ed il 30 settembre 2027;
- la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, in data 30 dicembre 2025, ha inviato a tutte le strutture sanitarie pubbliche la nota GI.2025.0051784, ad oggetto “*Rete dei laboratori Clinici Pubblici ai sensi del Decreto n. 13807 del 07/10/2025 – ulteriori precisazioni*”;
- al fine di “*garantire economie di scala e sostenere la competitività del Servizio Sanitario Regionale*” nell’erogazione di prestazioni di laboratorio, la DG Welfare ha dato indicazione di applicare alle altre strutture pubbliche del Sistema Sanitario Regionale (SSR) tariffe non

superiori a quelle previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR), decurtate del 5%;

- al fine di ottemperare a tale indicazione, con nota prot. n. 0002397 del 31 marzo 2026, la Fondazione ha trasmesso a tutti gli Enti pubblici del SSR il tariffario relativo a prestazioni diagnostiche di laboratorio, con le tariffe del NTR già scontate del 5%, che la Fondazione applicherà ai citati Enti a partire dal 1° aprile 2026, indipendentemente dalla data di richiesta delle prestazioni;
- l'ASST ha manifestato l'interesse a stipulare una nuova convenzione per l'effettuazione di esami di laboratorio eseguiti dalla Fondazione, sulla base delle nuove condizioni tariffarie sopra illustrate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La Fondazione assicura all'ASST l'esecuzione degli esami di laboratorio riportati nel tariffario pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione, agli atti della S.C. Affari Generali e Legali, alle tariffe ivi indicate (esenti IVA) per enti esterni secondo le seguenti modalità:

- per le prestazioni richieste dal 1° ottobre 2025 al 30 novembre 2025, si applica il tariffario approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 499/2025;
- per le prestazioni richieste a far data dal 1° dicembre 2025 e fatturate entro il 31 marzo 2026, si applica il tariffario approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 887/2025;
- per le prestazioni fatturate a partire dal 1° aprile 2026, indipendentemente dalla data di richiesta delle stesse, si applicano le tariffe nel Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR) decurtate del 5%.

Art. 2 - Procedura

Il recapito presso la Fondazione dei campioni da esaminare, nel rispetto delle modalità indicate dalla medesima, sarà a carico all'ASST. I referti verranno rilasciati secondo le modalità concordate tra i direttori dei laboratori interessati.

La Fondazione di default non provvede a crioconservare i residui dei campioni esaminati dal Laboratorio di Neuroimmunologia della S.C. Neurologia 4 – Neuroimmunologia e Malattie Neuromuscolari, fatta salva la possibilità per l'ASST di comunicare la propria volontà di crioconservare i suddetti residui, alle tariffe previste nel tariffario, all'atto dell'invio dei relativi campioni alla Fondazione.

Art. 3 – Rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'effettuazione delle prestazioni in oggetto intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni dell'ASST e della Fondazione.

I riferimenti di ciascun laboratorio che effettua gli esami richiesti sono indicati *“nell'elenco completo degli esami di laboratorio eseguibili presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta”*, pubblicato sul sito istituzionale al seguente link:

<https://www.istituto-besta.it/esami>

Art. 4 – Rendicontazione e fatturazione

La Fondazione, a cadenza mensile, emetterà fattura relativa alle prestazioni rese nell'ambito della presente convenzione.

All'emissione della fattura, la Fondazione provvederà a trasmettere un elenco dettagliato delle prestazioni erogate e delle relative tariffe applicate.

L'ASST Rhodense, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici, pertanto, trasmetterà alla Fondazione, tramite il Nodo Smistamento degli Ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente un ordine di convalida, successivo all'emissione della fattura.

L'ASST provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di emissione.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori, oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. 231/2002, fatta salva la facoltà della Fondazione di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 5 - Assicurazione

La Fondazione dichiara che le attività prestate dai sanitari interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni da responsabilità professionale verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

L'ASST dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo, in caso di responsabilità ad essa attribuibili.

Art. 6 - Durata

La presente convenzione:

- sostituisce l'accordo convenzionale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 740, del 1° ottobre 2025;
- decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 30 settembre 2027, regolando l'attività eventualmente erogata dal 1° ottobre 2025 a norma delle condizioni esplicitate nell'art. 1 del presente accordo.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione, dandone notizia all'altra Parte a mezzo PEC o raccomandata A.R., almeno due mesi prima del termine individuato nella stessa comunicazione di recesso. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in oggetto, i termini e le condizioni pattuite, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.

Art. 7 – Trattamento dati personali

Nell'esecuzione della presente convenzione, le Parti danno atto che i dati di cui vengono reciprocamente a conoscenza, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo "Regolamento UE") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali.

Atteso che la titolarità dei dati rimane in capo all'ASST, con la sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE, viene accettata da parte della Fondazione la nomina a Responsabile del trattamento, in relazione ai dati personali e sensibili la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di convenzione. La nomina a Responsabile cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto intercorrente tra il Titolare del trattamento (l'ASST) ed il Responsabile del Trattamento (la Fondazione).

Il Responsabile è a conoscenza che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione andranno svolti nel pieno rispetto del Regolamento UE, in particolare la Fondazione, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, dovrà attenersi alle seguenti istruzioni, ed a tutte quelle definite in dettaglio con specifico e separato atto di nomina, che ivi si intende interamente richiamato come parte integrante e sostanziale del presente accordo:

- 1) procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ASST;
- 2) redigere il registro delle attività dei trattamenti nei modi e nei contenuti previsti dall'Art. 30 del Regolamento UE 2016/679. Tale registro dovrà essere immediatamente consultabile in caso di eventuali verifiche a cura dell'ASST e dell'Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy);
- 3) individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell'ambito della propria struttura aziendale e fornire alle stesse le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali con l'obbligo legale di riservatezza;
- 4) avere cura che ogni dato, elenco o banca dati cartacea ed informatica vengano trattati per i soli fini per i quali sono destinati;
- 5) non comunicare, diffondere, trasferire i dati a soggetti terzi né a Paesi terzi senza l'autorizzazione del titolare e, in ogni caso, in conformità con le disposizioni del Reg. Ue 2016/679;
- 6) trattare i dati personali raccolti sia su supporti cartacei che informatici nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE in questione;
- 7) gli obblighi relativi alla riservatezza dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico o cessazione del rapporto di lavoro;
- 8) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento senza previa autorizzazione dell'ASST;
- 9) le Parti concordano che l'atto di nomina sottoscritto tra le Parti in data 17 ottobre 2025 estenda la sua validità al presente accordo convenzionale.

Art. 8 – Codice di Comportamento e P.I.A.O.

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;
- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.

La violazione del Codice di comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 9

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016;
- è soggetta all'imposta di bollo, con onere a carico dell'ASST, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 10

In caso di controversie le Parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Milano,

PER LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “CARLO BESTA”

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Cordone

PER ASST RHODENSE

Dott. Marco Bosio